SENT. N. 104/2025/M

Giudizio n. 46538

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46538** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, nata ad (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Maura Goletto, contro la Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Parma, rappresentata e difesa dalla dottoressa Leila Ricci.

Udite, nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avv. Maura Goletto per la ricorrente e la dottoressa Leila Ricci per la Ragioneria territoriale dello Stato di Parma.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 15 aprile 2025 la signora (omissis) chiede che le siano riconosciuti gli arretrati sulla pensione privilegiata tabellare di reversibilità tabella G a decorrere dalla data in cui non ha più beneficiato del trattamento speciale di cui all'art. 93 comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

1.1. Evidenzia di essere la vedova del sig. (omissis) deceduto in data (omissis), già titolare della pensione privilegiata tabellare di 1° categoria. In qualità di

coniuge superstite, a decorrere dal (omissis) è titolare di pensione privilegiata tabellare di reversibilità di 1° categoria. Il trattamento pensionistico di cui sopra le è stato liquidato per i primi tre anni nella misura pari al 100% della pensione militare diretta di 1° categoria già in godimento del dante causa, corrispondente al c.d. "trattamento speciale" ex art. 93, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

La Ragioneria territoriale dello Stato di Parma, a seguito di un'apposita istanza da lei presentata nel 10.4.2024, le ha riconosciuto il trattamento pensionistico tabellare di reversibilità di cui alla tabella G; tuttavia, ha rigettato la successiva richiesta che le fossero riconosciuti gli arretrati a decorrere dalla scadenza del triennio in cui ha percepito il "trattamento speciale".

1.2. In diritto, afferma che la prestazione richiesta, in forza di quanto disposto dagli artt. 92 e 93, d.P.R. n. 1092/1973, avrebbe dovuto essere liquidata d'ufficio. L'art. 93, in particolare, stabilisce che alla vedova del dipendente deceduto già titolare di trattamento privilegiato di 1° categoria è attribuito il trattamento speciale per i primi tre anni dal decesso; scaduto tale periodo comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità. Il precedente art. 92, invece, prevede che quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (quindi, la pensione di cui alla tabella G annessa al d.P.R. n. 915/1978) e che comunque "è data facoltà agli aventi causa di optare" per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti del titolo V del d.P.R. n. 1092/1973, rubricato "Trattamento di riversibilità", cioè per il trattamento con aliquote ridotte. Afferma di non avere

mai esercitato tale opzione e che, pertanto, alla fattispecie dovrebbe trovare applicazione l'art. 188 (rubricato "Trattamento speciale") del menzionato d.P.R. per il quale il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità di cui all'art. 93 avrebbero dovuto essere liquidati d'ufficio, senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto. A supporto di tale ricostruzione richiama giurisprudenza di questa Corte.

La ricorrente sostiene che avrebbe conseguentemente diritto agli arretrati a decorrere dalla data di scadenza del periodo in cui ha percepito il "trattamento speciale".

1.3. Nel rassegnare le conclusioni, chiede che sia accertato il proprio diritto all'attribuzione del trattamento privilegiato di reversibilità nella misura di cui alla tabella G a decorrere dalla scadenza dei 3 anni, quindi dal (omissis), o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, con conseguente condanna dell'Amministrazione e vittoria di spese.

2. In data 5 settembre 2025 si è **costituita la Ragioneria territoriale dello Stato**, sede di Parma, depositando una memoria.

2.1. Innanzitutto, ricostruisce i fatti, in particolare ricordando che il provvedimento n. 10087, del 26.3.2025, del quale si duole la ricorrente, ha confermato la decisione con la quale sono stati liquidati gli arretrati limitatamente al quinquennio antecedente il 10 aprile 2024.

2.2. In diritto, contesta l'affermazione della ricorrente per cui la normativa sarebbe chiara nel prevedere in via prioritaria l'attribuzione della pensione privilegiata di reversibilità secondo le modalità di cui alle norme in materia di pensioni di guerra, salva la facoltà per gli aventi diritto di optare per il

trattamento ordinario di reversibilità. Ritiene, invece, che l'art. 92 abbia previsto una facoltà di opzione tra due trattamenti pensionistici: quello di reversibilità privilegiata equiparato alla pensione di guerra e quello di cui al regime ordinario, con aliquote percentuali. Il sistema, quindi, renderebbe necessaria da parte dell'avente diritto una manifestazione di volontà per uno dei due regimi.

In ogni caso, secondo la Ragioneria territoriale dello Stato la ricorrente, non avendo contestato per diversi anni la pensione percepita secondo il regime ordinario, avrebbe posto in essere un comportamento concludente, accettando tale trattamento. Ragionando diversamente, si determinerebbe secondo la parte resistente una lesione del principio di certezza dei rapporti giuridici.

A conferma di tale ricostruzione, richiama copiosa giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma che la prescrizione quinquennale si applica a tutti i trattamenti pensionistici a prescindere dalla loro natura, quindi anche alle pensioni di guerra, e secondo la quale non fanno eccezione i casi in cui l'Amministrazione è tenuta a procedere d'ufficio.

2.3. Nel rassegnare le conclusioni, la Ragioneria territoriale dello Stato chiede il rigetto del ricorso e l'affermazione della legittimità della decisione di riconoscere gli arretrati nei limiti del quinquennio a decorrere dal 10 aprile 2024, data dell'istanza con la quale è stato chiesto il trattamento pensionistico di cui alla tabella G. Con vittoria di spese.

3. Nel corso dell'**udienza del 17 settembre 2025** l'avvocato Maura Goletto per la ricorrente ha menzionato alcune pronunce di questa Corte e ha insistito per le conclusioni. La dott.ssa Leila Ricci ha contestato che tali pronunce siano significative per la decisione dell'odierno giudizio e si è riportata agli atti

depositati.

DIRITTO

1. La ricorrente, come evidenziato nella parte in fatto, ha chiesto che sia dichiarato il proprio diritto a percepire gli arretrati sul trattamento pensionistico di reversibilità di cui alla tabella G a decorrere dalla scadenza del "trattamento speciale" di cui all'art. 93, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973; quindi, dal 20.3.2005. La Ragioneria territoriale di Parma ha invece riconosciuto gli arretrati solo nei limiti del quinquennio dal 10.4.2024.

1.2. È fondata l'affermazione della ricorrente per la quale il disposto di cui all'art. 92, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui "è data facoltà agli aventi causa di optare" per il trattamento ordinario di reversibilità implica che, qualora non sia esercitata tale opzione, il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità dovrebbe essere liquidato d'ufficio secondo le modalità di cui alle norme in materia di pensioni di guerra.

In tal senso il più recente orientamento giurisprudenziale dal quale questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi (cfr. Sez. Giur. Veneto, sent. n. 289/2022 e precedenti ivi richiamati).

Non è, conseguentemente, condivisibile quanto sostenuto dalla Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Parma, la quale afferma che, invece, dall'articolo 92 sopra citato dovrebbe evincersi la necessità che l'avente diritto opti esplicitamente per il trattamento di reversibilità privilegiata equiparato alla pensione di guerra, oppure per quello di cui al regime ordinario.

1.3. Tuttavia, dalla circostanza sopra evidenziata, per cui la Ragioneria territoriale dello Stato avrebbe dovuto liquidare d'ufficio il trattamento pensionistico privilegiato tabellare di reversibilità - tabella G, non consegue la

possibilità di riconoscere il diritto invocato dalla ricorrente agli arretrati dal 20.3.2005.

L'art. 2 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 come modificato dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, prevede che "*Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione* […] *dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente* […]".

Sulla base della normativa sopra riportata si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che il termine quinquennale di prescrizione si riferisce indistintamente a tutte le pensioni a prescindere dalla loro natura, sia essa retributiva (pensioni ordinarie dirette, di privilegio e di riversibilità), che risarcitoria/indennitaria (pensioni dirette e di riversibilità di guerra, e privilegiate tabellari) (cfr. C. conti, Sez. II Centr. App., sent. n. 2/2019).

Né rileva che la Ragioneria territoriale avrebbe dovuto provvedere d'ufficio a riconoscere il trattamento pensionistico privilegiato tabellare di reversibilità - tabella G in quanto il successivo comma 4 dell'art. 2 Regio decreto legge n. 295/1939 prevede che "*La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizione di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento*".

1.4. Per quanto sopra esposto, la Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Parma, correttamente ha liquidato gli arretrati all'odierna ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data della domanda.

2. Nulla per le **spese,** giacché la Ragioneria Territoriale dello Stato di Parma si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente (nello specifico, del Direttore generale). In casi siffatti spetta unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che siano state concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa, le quali devono essere indicate in apposita nota (in senso conforme, *ex multis*, v. Corte di cassazione, n. 2872, del 09/02/2007) che, nel caso di specie, non è stata prodotta (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. 97/2024).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, **rigetta il ricorso**.

Nulla per le spese.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, della ricorrente coinvolta nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 30 settembre 2025

SENT. N. 104/2025/M

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 30 settembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)